



*Tribunale Ordinario e
Ufficio del Giudice di Pace di Bologna*

n. 178 provv.

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. - D. L. 24 marzo 2022 n. 24 pubblicato in G. U. n.70 del 24.03.2022 in vigore al 25.03.2022.

- Visto il D.L. 01/04/2021 n. 44, convertito con modifiche in legge 28/05/2021 n. 76 recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2"*;
- Visto il D.L. 22/04/2021 n. 52, convertito con modifiche in legge 17/06/2021 n. 87 recante *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19"*;
- Visto il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 pubblicato in G. U. n. 70 del 24.03.2022;
- Ritenuto che i datori di lavoro devono adottare le opportune misure organizzative, ad integrazione e modifica parziale di quelle già adottate con provvedimento n. 220 del 13/10/2021 e ferme restando le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, l'individuazione dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi per entrambi i plessi di Palazzo Legnani Pizzardi ed ex Convento San Procolo;

tutto ciò premesso e richiamata la normativa vigente alla data odierna,

si dispone quanto segue

A) Regolamentazione accessi.

A far data dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022 al personale che accede ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, **una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base (art. 6 D.L 24/20022).** Viene confermato il controllo obbligatorio per tutto il personale amministrativo e di magistratura nonché per tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione o volontariato (anche sulla base di contratti esterni), ad esempio: personale del Nucleo CC, tirocinanti, borsisti, volontari AUSER, personale addetto al servizio di vigilanza/presidio accessi, al servizio tecnico/manutentivo, al servizio di facchinaggio, al

servizio di pulizie o corrieri postali o manutentori o fornitori del materiale di consumo di distributori automatici etc....

Viene confermato l'obbligo di possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, **cosiddetto green pass base**, per l'accesso anche dei difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per effetto delle modifiche apportate all'art. 9-sexies del D.L. 22/04/2021 n. 52 dal D.L. 07/01/2022 n. 1.

Dette disposizioni non si applicano ai testimoni e alle parti nel processo. Pertanto il personale che controlla l'accesso nelle sedi di Palazzo Legnani Pizzardi ed ex Convento San Procolo si farà esibire la prova della citazione che legittimi detta esenzione dal controllo.

Accesso dell'Utenza

Queste disposizioni non si applicano all'utenza, poiché, per effetto delle modifiche apportate al D.L. 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87, dall'art. 6 del D.L. 24/2022, a far data dal 1° aprile 2022, non sarà più necessario possedere il Green Pass Base per entrare negli uffici pubblici.

Modalità del controllo

Si confermano le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, di cui al provvedimento n. 220 del 13/10/2021, cui si rinvia.

Raccomandazioni

Il personale in possesso di certificazione verde Covid-19 ovvero dichiarato esente dovrà, in ogni caso, continuare a rispettare le misure di prevenzione fin qui adottate per limitare la diffusione del contagio (misurazione della temperatura all'ingresso, corretto utilizzo dei DPI, igiene delle mani, utilizzo dei para-fiato, etc...).

Il possesso della certificazione verde non fa venir meno l'obbligo di comunicazione secondo le prescrizioni sanitarie in capo al soggetto che abbia a contrarre il virus.

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi di lavoro (art. 5 DL 24/2022); fino alla stessa data sono considerati dispositivi di protezione individuali (DPI) di cui all'art. 74, co.1 del D.L. 9.04.2008 n. 81, le mascherine chirurgiche.

B) Smart-working emergenziale.

L'art. 10 del D.L. 24/2022 ha prorogato al 30 giugno 2022 l'art. 83, commi 1,2 e 3 del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17.07.2020 n. 77 -Sorveglianza Sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio (cd lavoratori fragili).

Non sono state prorogate le disposizioni di cui all'art. 83, comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in Legge 24.04.2020 n. 27 in materia di lavoro agile per le pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento di questo Tribunale n. 08 del 10 gennaio 2022 è revocato, con effetto da oggi.


Si comunichi a tutto il personale di magistratura ed amministrativo del Tribunale (civile e penale) e del Giudice di Pace di Bologna, al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, al Dirigente Unep, al Dirigente CISIA – Presidio di Bologna e alle OO.SS e RSU.

Si pubblichino sul sito istituzionale.

Bologna, 25 marzo 2022.

Il Presidente del Tribunale ordinario e Coordinatore del Giudice di Pace

Francesco A. Caruso



La Dirigente del Tribunale ordinario e reggente del Giudice di Pace

Elena Barca

